

COMUNE DI NOCIGLIA

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU E TARI ANNUALITÀ 2017 — 2018 — 2019 — 2020

ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2026)

INDICE

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

Articolo 2 — Ambito di applicazione e annualità definibili

Articolo 3 — Procedura per la definizione agevolata

Articolo 4 — Effetti della dichiarazione di adesione

Articolo 5 — Versamento degli importi dovuti

Articolo 6 — Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 7 — Definizione agevolata in caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

Articolo 8 — Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Articolo 1 — Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Nociglia ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) le ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate — Riscossione) o ad altri concessionari della riscossione;
 - c) i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - d) ogni altra entrata, tributaria o patrimoniale, diversa da quelle indicate al successivo articolo 2.
3. L'adozione della definizione agevolata risponde alla finalità di favorire la riscossione dei crediti di dubbia e difficile esigibilità, agevolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti e ridurre il contenzioso, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'Ente.

Articolo 2 — Ambito di applicazione e annualità definibili

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento, le seguenti entrate tributarie comunali:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Sono definibili i debiti, anche se composti da capitale, sanzioni e interessi, richiesti mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune di Nociglia ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferiti alle annualità d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, per le quali risulti completata la fase di accertamento tributario alla data di adozione del provvedimento di attivazione di cui al successivo comma 3.
3. L'attivazione concreta della definizione agevolata, con riferimento a una o più delle annualità indicate al precedente comma 2, è disposta dalla **Giunta Comunale** con propria deliberazione, su proposta del Servizio Finanziario e Tributi, previa **verifica degli equilibri di bilancio** ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La deliberazione individua l'annualità o le annualità ammesse alla definizione, l'eventuale stima del gettito atteso e ogni ulteriore elemento utile a garantire la sostenibilità finanziaria dell'operazione, tenendo conto dei termini di prescrizione e di affidamento al concessionario della riscossione.
4. I debiti di cui ai commi precedenti possono essere estinti mediante il versamento:

- a) del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - b) delle spese fisse di lavorazione e notifica, nella misura forfettaria di euro 25,00 per ciascun provvedimento, nonché di quelle eventualmente sostenute per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. **Le spese forfettarie di euro 25,00 non sono dovute qualora il capitale dell'entrata oggetto di definizione, riferito al singolo provvedimento, sia inferiore a euro 100,00.**
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata, e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 5, **non sono dovute** le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- a) le sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - b) gli interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
 - c) gli interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%.
6. Le somme di cui al precedente comma 5 si intendono integralmente estinte per effetto del perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 3 — Procedura per la definizione agevolata

1. **In via ordinaria**, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita **dichiarazione di adesione**, con allegata ricevuta del pagamento in unica soluzione o della prima rata del piano dei pagamenti di cui al successivo articolo 5, da rendere entro il termine perentorio fissato nella deliberazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 2, comma 3, comunque non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. **In alternativa**, qualora il contribuente non abbia piena conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 2, comma 3, nel sito internet istituzionale dell'Ente, il contribuente è tenuto a richiedere al Servizio Finanziario e Tributi il prospetto dei carichi definibili.

Il Servizio Finanziario e Tributi, entro i successivi 30 giorni, elabora e comunica al contribuente il suddetto prospetto, il quale è inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC fornito dal contribuente al momento della richiesta o, in alternativa, è ritirato personalmente o con delega presso gli uffici comunali, o comunque con mezzo idoneo a certificare la notifica.

Il contribuente manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita dichiarazione di adesione, con allegata ricevuta del pagamento in unica soluzione o della prima rata del piano dei pagamenti di cui al successivo articolo 5, da rendere entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal ricevimento o ritiro del prospetto dei carichi definibili.

3. La dichiarazione di adesione è resa, in via preferenziale, mediante modalità telematiche secondo lo schema reso disponibile dal Servizio Finanziario e Tributi e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune. La dichiarazione contiene:
 - a) i dati identificativi del debitore;
 - b) l'indicazione degli avvisi di accertamento esecutivi cui la dichiarazione si riferisce;
 - c) la scelta della modalità di pagamento, in unica soluzione ovvero in rate quadrimestrali, ai sensi dell'articolo 5;
 - d) l'indicazione dell'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, con il contestuale impegno a rinunciare ai medesimi, con compensazione delle spese di lite.
4. È facoltà dell'Ente trasmettere ai contribuenti interessati il prospetto dei carichi definibili, unitamente all'indicazione delle modalità per aderire alla definizione agevolata. La mancata trasmissione di tale comunicazione non pregiudica in alcun modo la facoltà del debitore di aderire e, al contempo, non lo libera dall'obbligo tributario.
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.
6. Ai fini della determinazione delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate, a qualsiasi titolo, per gli importi oggetto di cancellazione per effetto della definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
7. Il mancato deposito della dichiarazione di adesione entro il termine indicato comporta la rinuncia all'adesione alla definizione agevolata.

Articolo 4 — Effetti della dichiarazione di adesione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, e con riferimento ai debiti in essa indicati:
 - a) sono sospesi, fino alla scadenza dell'unica rata o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 — Versamento degli importi dovuti

1. Il debitore può scegliere, nella dichiarazione di adesione, una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) **pagamento in unica soluzione**, da effettuarsi entro il termine perentorio per presentare la dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento, **non sono dovute sanzioni e interessi** di alcun tipo;
 - b) **pagamento rateale in rate quadrimestrali**, con scadenza della prima rata entro il termine perentorio per presentare la dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle rate successive a cadenza quadrimestrale. In tale ipotesi, sull'importo dilazionato si applicano **interessi nella misura fissa del 2% annuo**, a decorrere dalla scadenza della prima rata. Restano fermi l'azzeramento delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi di accertamento e moratori di cui all'articolo 2, comma 5.
2. La rateizzazione di cui al precedente comma 1, lettera b), è ammessa nei seguenti limiti, in funzione dell'importo complessivamente dovuto a titolo di definizione:
 - a) fino a euro 150,00: pagamento in unica soluzione obbligatorio;
 - b) oltre euro 150,00: fino a un massimo di 3 rate quadrimestrali (8 mesi).
3. Il numero contenuto delle rate e la loro cadenza quadrimestrale sono determinati al fine di garantire il completamento della riscossione in tempo utile rispetto ai termini di affidamento della lista di carico al concessionario della riscossione e alla prescrizione delle annualità più risalenti.
4. Il numero delle rate effettivamente scelto è indicato dal debitore nella dichiarazione di adesione, nei limiti del comma 2.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato con modello F24, secondo le specifiche modalità previste per ciascuna entrata, ovvero con altre modalità di pagamento individuate dal Servizio Finanziario e Tributi e comunicate al debitore unitamente al prospetto di cui all'articolo 3.
6. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 (sette) giorni dalla scadenza prevista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 6 — Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, **la definizione non produce effetti**. In tale ipotesi:
 - a) verranno attivate o riprenderanno le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione, con applicazione integrale di sanzioni e interessi originariamente dovuti;

- b) i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
- 2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'articolo 3.
- 3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- 4. Il pagamento dell'unica rata o, in caso di pagamento rateale, dell'ultima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - a) l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - b) la cancellazione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 — Definizione agevolata in caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

- 1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, abbiano già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1.
- 2. Per la determinazione dell'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti dall'Ente e non sono rimborsabili.
- 3. Il pagamento dell'unica rata o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

Articolo 8 — Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione ai sensi del medesimo articolo.
- 2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Nociglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché ogni altra normativa vigente in materia di entrate comunali e di riscossione.